SENATO DELLA REPUBBLICA

6° COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MERCOLEDÌ 3 APRILE 1957

(94a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CIASCA

INDICE

Disegni di legge:

« Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia » (1817) (Discussione e approvazione):

Presidente, relatore Pag. 1263, 1268, 1269, 12	74
Caristia	67
Giardina	67
GIUA	70
Lamberti 1266, 1270, 12	74
Merlin Angelina 12	65
PAOLUCCI DI VALMAGGIORE 12	67
	65
Russo Luigi 1266, 12	69
Russo Salvatore 12	66
«Trattamento dei professori universitari collocati a riposo chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato» (1899) (D'iniziativa del senatore Trabucchi) (Approvazione):	- 4
Presidente, relatore 12	74
«Istituzione in Roma di un Museo storico del- la Liberazione» (1915) (Approvato dalla Ca- mera dei deputati) (Approvazione):	
Presidente, relatore 12	75
Control Control	

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Barbaro, Canonica, Caristia, Cermignani, Ciasca, Di Rocco, Giardina, Giua, Lamberti, Merlin Angelina, Negroni, Paolucci Di Valmaggiore, Ponti, Roffi, Page, Russo Luigi, Russo Salvatore, Tirabassi e Zanotti Bianco.

ROFFI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia » (1817).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne presso le Facoltà di lettere e filosofia ».

Dichiaro aperta la discussione generale sul disegno di legge sul quale riferirò io stesso.

Il nocciolo del disegno di legge in esame è in una elaborata ed ampia deliberazione della facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Roma del 21 gennaio 1954. Essa dava forma a voti dei quali fin dal 1949 era stata propugnata l'attuazione sia da parte della stessa facoltà di lettere e filosifia dell'Università di Roma, come da parte di numerose altre facoltà

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

di lettere e filosofia italiane, voti formulati a più riprese anche nei congressi nonchè sulla stampa. E fra i lavori che si riferiscono a questo argomento può essere citato un eccellente articolo di Carlo Pellegrini, pubblicato nel fascicolo maggio-giugno 1953 del « Giornale della Università », articolo nel quale alle precise e sicure informazioni si accoppia chiarezza di idee e calore di convinzioni.

Questo disegno di legge è stato già preventivamente approvato dal Consiglio superiore nell'estate del 1955 e solo per circostanze diverse ne è stata ritardata la presentazione al Parlamento. Esso sostanzialmente propone di autorizzare le facoltà di lettere e filosofia a rilasciare lauree in lingue e letterature straniere moderne, che ora possono essere rilasciate esclusivamente dalla Facoltà di magistero, nonchè da quella di economia e commercio e dall'Istituto superiore orientale di Napoli.

Mi pare superfluo rilevare che è un assurdo che la laurea in lingue e letterature straniere sia conferita dalle facoltà di magistero e dalle facoltà di economia e commercio, e non sia conseguibile nelle facoltà di lettere, che pur possiedono un gran numero di cattedre di lingue e letterature straniere, fiancheggiate di regola dai relativi lettorati.

Intanto questa « laurea specifica » è da più parti richiesta come titolo esclusivo, ed è già ufficialmente ammessa come titolo preferenziale negli esami di abilitazione all'insegnamento delle lingue e letterature straniere. Onde i laureati delle facoltà di lettere, anche se studiosi di quelle lingue e di quelle letterature, già si vedono ostacolate e presto si possono vedere precluso uno sbocco importante alla loro attività.

Più grave è il danno che ricadrebbe sull'insegnamento stesso delle lingue straniere nelle scuole secondarie, se esso non potesse più fare assegnamento su un personale, che alla conoscenza delle lingue associasse quella formazione umanistica che sole sono in grado di fornire le facoltà di lettere (dove, tra l'altro, gli studenti sono tutti provvisti di maturità classica, mentre non ne possono essere provvisti gli studenti delle facoltà di magistero, e solo eccezionalmente se ne fregiano gli studenti delle altre scuole autorizzate a conferire la laurea in lingue e letterature straniere). Occorre che, ein rapporto ai colleghi e di fronte agli scolari, gli insegnanti di lingue straniere nelle scuole secondarie godano di quel prestigio che una inferiorità di cultura mal saprebbe offrir loro.

D'altra parte, è chiaro che l'attuale disegno di legge non è volto ad istituire un privilegio per le facoltà di lettere a danno di altre facoltà, ma solo a ristabilire una parità di diritti. Gli studenti provvisti di abilitazione magistrale continueranno ad affluire nelle facoltà di magistero, e in quelle di economia e commercio, ove affluiranno anche gli studenti provvisti di maturità scientifica. Ma gli studenti provvisti di maturità classica, aspiranti a una laurea in lingue e letterature straniere, non si troveranno più chiuso in faccia il naturale accesso alle facoltà di lettere.

L'accoglimento di questa proposta di legge s'impone anche per un'altra considerazione: e cioè la tendenza allo studio delle lingue straniere che si va sempre più largamente manifestando in relazione ai più vivi e frequenti rapporti culturali e di scambi materiali fra paesi e paesi, rapporti e scambi ora enormemente facilitati dalla regolarità delle comunicazioni e della più fervida intensità di vita nel campo scientifico e dell'attività di ordine pratico. In rapporto a queste nuove esigenze dei tempi, non sembra più ammissibile che restino ancora escluse dalla possibilità di conferire lauree in lingue e letterature straniere moderne proprio le facoltà di lettere e filosofia, alle quali in numero maggiore possono accedere proprio quegli studenti la cui preparazione dà piena garanzia di soddisfacenti risultati.

Per la pratica realizzazione delle lauree in lingue straniere moderne, la procedura è quella fissata dall'articolo 17 del testo unico per l'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Il presente disegno di legge prevede due indirizzi di lauree in lingue straniere: quello « europeo » e quello « orientale ».

Ritengo siano sufficienti queste brevi considerazioni per convincere i colleghi della Commissione a confortare del loro voto favorevole il presente disegno di legge, che mira a togliere un'anomalia nel nostro ordinamento universitario.

Mi permetto segnalare due sviste nelle quali si è incorsi nella formulazione del disegno di

94a SEDUTA (3 aprile 1957)

legge da parte degli uffici del Ministero che si riferiscono a materie complementari dell'indirizzo « europeo » e dell'indirizzo «orientale»:

1) nella lista degli insegnamenti complementari dell'indirizzo europeo compare al n. 33 la dizione Lingua e letteratura latina (medievale). Occorre togliere la parentisi, lasciando però la parola « medievale » (la letteratura latina non medievale compare già tra gli insegnamenti fondamentali);

2) nella lista degli insegnamenti complementari dell'indirizzo orientale è stata tolta tra il n. 2 e il n. 3 la Letteratura greca e si è inserita al n. 40 la Storia delle tradizioni popolari.

Occorre ristabilirvi la prima (che è necessaria) e cancellarvi la seconda (che è superflua) al fine di mantenere il numero prefisso di 40.

Circa la opportunità di queste correzioni consentono la facoltà di lettere e filosofia di Roma e la Direzione generale dell'istruzione superiore da me interpellate.

ROFFI. Mi dichiaro favorevole, dopo aver ascoltato la relazione così efficace del nostro Presidente, all'approvazione del disegno di legge in discussione. Mi sembra però che, nell'approvarlo, dobbiamo esprimere anche un auspicio: e cioè che l'insegnamento medio che precede l'ammissione al corso di laurea che si intende istituire sia adeguato alle esigenze del corso proposto. Che cosa accade infatti secondo l'attuale programma scolastico del liceo? Che nei tre anni di liceo non si studia nessuna lingua moderna e gli alunni finiscono per dimenticare anche quel poco che hanno appreso nei corsi precedenti.

Tale inconveniente mi sembra rivesta una notevole gravità, per cui penso che sia opportuno auspicare che quanto prima si addivenga ad una riforma del liceo classico, includendo una sezione nella quale, al posto della lingua greca, venga insegnata una lingua moderna. Abbiamo tutti una grande venerazione per la cultura greca, tuttavia ai fini di una migliore preparazione dei giovani che intendono seguise il corsi di laurea in lingue e letterature stra niere riterrei opportuna una tale riforma.

La questione ha formato oggetto già di infinite discussioni; mi consta che il Ministro della pubblica istruzione si è espresso più vol-

Le favorevolmente per questa auspicata innovazione. Va anche tenuto presente il fatto che i giovani provenienti dalla maturità classica si trovano in una condizione d'inferiorità rispetto a coloro i quali, si avviano per esempio allo istituto di economia e commercio provenendo da una scuola media nella quale hanno continuato gli studi di lingue e letterature straniere anche nel corso superiore. Io feci presente queste esigenze anche quando si discusse in Aula il disegno di legge relativo ai due licei linguistici di Venezia e di Cortina il cui ordinamento a noi parve - pur con talune riserve di altro ordine — idoneo a consentire ai giovani di accedere poi alla facoltà di lingue e letterature straniere.

Un'altra raccomandazione vorrei fare: abbiamo giustamente un concetto molto alto della classicità, ma la classicità non deve escludere i commerci, non deve escludere la conoscenza di tutto il linguaggio pratico della vita corrente. Dobbiamo pertanto fare in modo che questi corsi di lingue e letterature straniere seguano un indirizzo ispirato a tutte le esigenze della vita moderna, comprendano cioè lo studio della terminologia commerciale, della terminologia scientifica, tecnica, e di quant'altro serva per preparare seriamente gli studenti di questi corsi a diventare insegnanti di lingue nelle scuole.

Ho ritenuto necessario fare queste raccomandazioni perchè, purtroppo, le tradizioni della nostra cultura classica, quando non sono bene intese, escludono l'interesse a quelle forme di attività corrente. Sappiamo invece che gli antichi (i romani ed i greci) non erano davvero inclini a trascurare da vita pratica e i commerci.

Mi auguro che di queste esigenze si tenga conto da parte delle persone cui incombe il compito di attuare e svolgere quesi corsi di studio.

MERLIN ANGELINA. A nome del mio gruppo e mio personale, mi dichiaro favorevole all'approvazione di questo progetto di legge, in quantochè esso viene incontro ad una necessità pratica della vita moderna e della cultura.

Auspico anch'io, come il senatore Roffi, che sia introdotto l'insegnamento delle lingue straniere anche nei licei classici. Per mia esperien-

94ª SEDUTA (3 apr.le 1957)

za, trovandomi all'estero, in ricevimenti ufficiali, ho constatato che coloro i quali dovrebbero dar prova di conoscere bene una determinata lingua straniera, dimostrano spesso la totale incapacità di servirsene. Bisogna quindi che si compia uno studio serio e pratico delle lingue straniere; senza per questo sacrificare il greco, come proponeva il collega Roffi. Nei nostri licei e ginnasi tutti dovrebbero studiare una o due lingue straniere.

Infine mi auguro un'altra cosa: che si Istituiscano nuove cattedre di lingue straniere: il senatore Roffi ha presentato da tempo un disegno di legge al riguardo che reca il numero 831; occorre discuterlo. Bisogna dare stabilità a questi insegnamenti, offrire loro la dovuta sicurezza. Altrimenti avremo gli eterni incaricati e ciò non è piacevole, nè vantaggioso per la scuola stessa.

LAMBERTI. Sono in linea di massima favorevole all'approvazione del presente disegno di legge.

Desidererei tuttavia ricollegarmi da un lato alle osservazioni fatte dal collega Roffi e riprese in parte dalla senatrice Merlin Angelina, e dall'altro lato aggiungere qualche altra mia osservazione.

Per quel che riguarda l'osservazione fatta dal collega Roffi, vorrei ricordare che se è vero che coloro i quali conseguono la maturità clas sica, al momento in cui si iscrivono al corso universitario, hanno abbandonato lo studio di lingue straniere da tre anni, è non meno vero che in analoga situazione si trovano gli alunni dell'istituto magistrale quando si iscrivono al la facoltà di magistero che è loro riservata. Per cvviare a questo inconveniente, per coprire questo intervallo di studi linguistici è necessario effettivamente inserire dei corsi di lingue straniere anche nel triennio del liceo classico, e dell'istituto magistrale? Direi che ciò sarebbe molto utile; ma se questa esigenza fosse praticamente attuata nel modo adombrato dal collega Roffi cioè attraverso la sostituzione dell'insegnamento del greco con quello di una lingua straniera moderna, penso che rischieremmo di fare del liceo classico un istituto analogo al liceo scientifico, dove al posto del greco c'è appunto una lingua straniera moderna. Ritengo perciò che tale problema meriti di essere rimeditato.

Credo d'altra parte che lo studio delle lingue straniere possa efficacemente svolgersi in questi quattro anni del corso che si propone di istituire: non preoccupiamoci eccessivamente della preparazione che devono dare le scuole medie. Non dimentichiamo che le scuole secondarie potranno dare eventualmente una preparazione in una lingua da scegliere fra il fran cese, l'inglese, o, al massimo, il tedesco e lo spagnolo, ma non più di queste lingue; mentre questo ordinamento universitario che si propo ne alla nostra approvazione col presente dise gno di legge, prevede la possibilità che si conseguano lauree in lingua russa, in lingua slovena e così via, tutte le lingue per le quali non può esservi stata una preparazione nelle scuole secondarie.

Sono convinto che con uno studio molto impegnativo durante il corso universitario gli allievi possano essere messi in condizione di conseguire una buona conoscenza della lingua Sarebbe necessario però, a tal fine, che la conoscenza pratica della lingua oggetto del corso fosse più severamente controllata.

Riterrei perciò opportuno che, nell'approvare questo disegno di legge, si introducesse una ga ranzia per un controllo della conoscenza linguista vera e propria degli allievi dei vari corsi. Richiamo l'attenzione del Presidente, che è il relatore di questo disegno di legge, su questo punto che mi sembra importante

RUSSO SALVATORE. Sul problema ora prospettato dell'insegnamento delle lingue straniere nel liceo classico, il mio pensiero è questo: se noi avremo, come spero, in seguito ad una riforma, un liceo classico ridimensio nato, potremo tranquillamente mantenergli la attuale fisionomia; ma se il liceo classico deve continuare ad essere, com'è attualmente, in molte zone, l'unico liceo esistente, sono anch'io del parere che si debbano apportare le innovazioni proposte dal senatore Roffi, circa l'insegnamento delle lingue straniere e la riduzione o eliminazione del greco.

RUSSO LUIGI. Non nascondo un certo im barazzo nell'esprimere un parere su questo disegno di legge. Non vorrei che con esso si venisse a travisare il carattere della facoltà di lettere rivolta in particolare allo studio della filologia classica e moderna. Io avrei desiderato piuttosto occupanni di un disegno di legge che meglio assicurasse alla facoltà di lettere e filosofia il completo disimpegno del suo com pito, per una formazione più profonda, più soda di cultura classica.

Con questo disegno di legge si vogliono istituire nuovi corsi per il conseguimento della laurea in lingue e letterature straniere. Ma basta scorrere l'elenco delle materie obbligatorie e facoltative di questo corso, per rendersi conto che per la sua attuazione occorreranno nuovi fondi, professori per le nuove cattedre, sedi per questi corsi. E vi è davvero una ragione, vi è davvero la necessità di dotare le fa coltà di lettere e filosofia di tali nuovi corsi? Sarò miope, ma francamente non vedo questa ragione e questa necessità. Esistono già istituti, facoltà universitarie, di magistero, che assolvono ampiamente a questo compito per la preparazione d'insegnanti laureati in lingue e letterature straniere moderne.

È stato detto dai colleghi che mi hanno preceduto che i giovani che frequentano il liceo classico dovrebbero studiare una lingua straniera moderna. Ma i colleghi che hanno la fortuna di avere un figlio, od un nipote che frequenta tale liceo, sanno quale sovraccarico di compiti e di lezioni grava sulle spalle dei nostri ragazzi. Io ho pietà per i nostri ragazzi che la sera fino a tarda ora debbono studiare per completare i loro compiti. Non vedo come si possa aggiungere a tutto questo anche lo studio di una lingua straniera.

PAOLUCCI DI VALMAGGIORE. Se non ho male inteso è stata qui auspicata una riforma del liceo classico che porti alla soppressione dello studio del greco. Per parte mia vorrei ricordare che non c'è termine medico che non derivi dal greco, e che non si possono fare gli studi di medicina senza conoscere il greco.

Raccomando perciò al Ministro della pubblica istruzione che il greco sia conservato nei licei classici.

CARISTIA. Le considerazioni esposte dal collega Luigi Russo alla fine del suo intervento mi trovano perfettamente d'accordo: è inutile ripetere quanto si è detto tante volte sullo immenso lavoro che grava sulle menti dei nostri studenti sia dei licei classici che scientifici. Mi pare però che qui siamo chiamati a decidere sopra una questione che è abbastanza limitata: e cioè si tratta di approvare o meno la istituzione presso la facoltà di lettere e filosofia di un corso per il conseguimento della laurea in filosofia moderna. Al riguardo mi permetto richiamare l'attenzione dei colleghi sulla circostanza che in quasi tutte le università esistono cattedre di letteratura inglese, francesc o tedesca, esistono anche le cattedre, per conseguenza, delle relative lingue. Perciò le preoccupazioni espresse dal senatore Luigi Russo circa l'onere che deriverebbe dal disegno di legge non hanno fondamento.

GIARDINA. Mi dichiaro d'accordo col senatore Caristia. Mi permetto osservare al collega Luigi Russo che gli insegnamenti fondamen tali sostanzialmente sono quelli già fissati per le facoltà di lettere e filosofia. Quanto alle materie complementari, sono previsti, è vero, 40 insegnamenti; ma questo non significa che ogni università debba averli tutti e 40; basterà che ne abbia un numero assai minore entro il quale lo studente sceglierà le tre materie che intende seguire.

GIUA. Io ritengo che con la creazione di questi corsi presso le maggiori università italiane, si potrà meglio curare la preparazione d'insegnanti di lingue straniere moderne. Ritengo perciò che dobbiamo approvare questo disegno di legge.

Quanto alle osservazioni fatte dai colleghi circa un riordinamento della struttura del liceo classico, debbo dire questo: sono d'accordo col senatore Luigi Russo sull'opportunità di non toccare questo tipo di liceo; d'altra parte anche il senatore Salvatore Russo ha ragione quando afferma che ci sono troppo licei classici. Limitiamo perciò il numero dei licei classici ed aumentiamo quello dei licei scientifici, mantenendo però ad ognuno il suo carattere e senza modificare il liceo classico. Non tocchiamo questa vecchia istituzione che è una gloria della cultura italiana. Ritengo perciò che non si possa introdurre nel liceo classico una lin-

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

gua straniera moderna. I colleghi Luigi Russo e Caristia hanno giustamente fatto presente che il tempo è già insufficiente all'attuazione dei programmi attuali.

Concludo quindi, esprimendo la mia adesione al disegno di legge.

PRESIDENTE, relatore. Sono state sollevate osservazioni che indubbiamente potrebbero avere un certo valore, non fosse altro perchè derivano dall'esperienza che ciascuno di noi ha fatto nella scuola. Quelle osservazioni potrebbero anche essere utili al momento opportuno. Tuttavia vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sull'argomento centrale del presente disegno di legge, che è di istituire presso le facoltà di lettere e filosofia un corso di studi per il conferimento di lauree in lingue e letterature straniere moderne, che attualmente sono rilasciate unicamente dalle facoltà di magistero e dall'istituto superiore orientale di Napoli. Questo è il punto fondamentale e su di esso bisogna pronunciarsi.

Il senatore Giua ha vivamente raccomandato di conservare l'attuale liceo classico, che dà accesso alla facoltà di lettere e filosofia, come quello che offre le migliori condizioni e garanzie perchè si possano formare insegnanti idonei per le nostre scuole medie nelle quali bisognerà insegnare le lingue. Concordo pienamente con lui, essendo anch'io della opinione che il corso liceale, avendo come precipuo fonda mento e contenuto gli studi classici ed un'impostazione letteraria, umanistica, offre la premessa migliore per condurre ad un adeguato apprendimento delle lingue e letterature straniere. Al contrario, corsi di studi secondari aventi carattere a finalità tecniche, scientifiche o professionali, come l'istituto tecnico, il liceo scientifico o l'istituto magistrale — sembrano più idonei ad aprire la strada ad una laurea tecnica o scientifica o all'insegnamento nelle elementari o all'amministrazione scolastica, anzichè all'insegnamento delle lingue e della letteratura straniera moderna. Nè è il caso di invocare la conoscenza di termini tecnici o scientifici di lingue straniere, che possono ap prendersi nello studio delle lingue nelle facoltà di economia e commercio e in quella di Magistero. Altro è conoscere termini tecnici o

anche possedere una lingua straniera, altro è formare l'insegnante che dovrà impartire l'in segnamento di una lingua straniera.

Credo che alla finalità di formare l'insegnante, anche di lingue, nulla valga quanto la trafila degli studi classici, dal liceo alla Facoltà di lettere e filosofia. Su questo punto credo che ci troviamo tutti d'accordo.

Il senatore Luigi Russo ha obiettato che approvando il presente disegno di legge occorrerà istituire molte cattedre nuove ed assumere numerosi nuovi professori. Vorrei pregare il senatore Russo di dare una occhiata all'elenco delle materie fondamentali dell'indirizzo europeo. Esse sono: letteratura italiana, letteratura latina, glottologia, una lingua e letteratura stra niera moderna, una seconda lingua e letteratura straniera moderna, filologia romanza, storia medioevale, storia moderna ecc. Ebbene queste materie esistono già tutte, nel piano degli studi delle facoltà italiane di lettere e filosofia; esse sono materie fondamentali. Non occorre perciò creare insegnamenti nuovi, nè creare cattedre nuove e assumere nuovi professori ed accrescere le spese. Appunto perchè non c'è maggiore onere per l'erario non è stato richiesto il parere della Commissione finanza e tesoro.

Si potrà aggiungere forse qualche corso complementare là dove per avventura se ne avverta il bisogno. Ma non è da ritenere affatto che occorra istituire tutte le quaranta materie complementari di cui nell'elenco. No: l'elenco comprende le materie fra le quali gli interessati potrebbero fare la loro scelta; ma non è detto che si debba avere l'elenco completo. Le facoltà di lettere e filosofia, anche le più modeste, quanto a numero di cattedre, comprendono l'insegnamento delle lingue francese, inglese, tedesco, spagnolo. È da prevedere perciò che tutte, o quasi, potranno conferire lauree nell'indirizzo europeo. Quanto alle lauree orientali, esse potranno essere conferite soltanto da quelle facoltà che hanno quattro cattedre di orientalistica.

È stato lamentato il sovraccarico intellettuale. Ma questo è un fenomeno che si verifica soltanto nelle scuole secondarie, dove gli esami si fanno in periodi fissi; mentre all'università gli studenti si presentano all'esame soltanto

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

quando ritengono di essere preparati. nè è da pensare che le materie dei due indirizzi di lin gue si aggiungano alle altre, ad esempio dell'indirizzo classico, moderno, storico, filosofico ecc. No: esse sono sostitutive di materie degli altri indirizzi. Non vi è, dunque, neppure aumento nel numero degli esami. Si tratta di scelta di materie e di esami. E quelle e questi sono subordinati allo scopo che si vuol raggiungere.

Ridotto e chiarito il problema in questi termini concreti, come si può ritenere cne a conferire le lauree in lingue siano idonee le facoltà di magistero e di economia e commercio, e non quelle di lettere e filosofia, alle quali accedono giovani meglio preparati, sopra tutto dal punto di vista della cultura umanistica? Mi sembra che questa proposta di legge venga a colmare una lacuna e ad eliminare una anomalia.

Il senatore Lamberti ha sottolineato delle deficienze nel modo con cui viene impartito l'insegnamento delle lingue. Possiamo essere sostanzialmente d'accordo sul rilievo. Ma non bisogna esagerare; un dato di fatto è che in tutte le università per le lingue vi sono i lettori nati nel paese di cui è la lingua. La funzione del lettore si svolge in stretta collaborazione col professore che insegna quella lingua e quella letteratura. I lettori di regola fanno anche parte delle commissioni di esame. Che qualche volta si dia il caso, lamentato dalla senatrice Merlin, di professori che non posseggono compiutamente e con sicurezza la lingua straniera che insegnano, è verosimile. Si è dato il caso di insegnanti di lingue orientali, cinese e giapponese, per esempio, che richiesti di fare da interprete, in occasione di incontri con studiosi e personalità di quei paesi, hanno cercato di svignarsela; il che purtroppo è accaduto talvolta anche nei riguardi di lingue europee, come l'inglese e il tedesco. È deplo revole che ciò avvenga; ma inconvenienti del genere, a parte che non sono frequenti, sono conseguenza di deficienze nella preparazione individuale di uno o di un altro docente, ma non sono imputabili al sistema. Si può concludere che l'insegnamento delle lingue, non diversamente da qualsiasi altro, deve essere fatto con maggiore serietà. La cultura italiana è rimasta provinciale per lungo tempo; tuttora risente di mancanza di contatti. Una lingua moderna si possiede sicuramente soltanto quando si hanno contatti diretti con persone colte che parlano quella lingua; altrimenti è un imparaticcio fatto soltanto sui libri. Ma pur ammettendo ciò, è ovvio che questo non è pertinente allorchè bisogna decidere quali facoltà, alla pari del magistero e dell'economia e commercio, possano concedere le lauree in lingue. Ciò premesso e chiarito, io prego i colleghi di approvare questo disegno di legge.

RUSSO LUIGI. E per quanto riguarda la mia osservazione?

PRESIDENTE, relatore. Senatore Russo, le materie fondamentali sono sempre quelle che lei ed io abbiamo studiato nella facoltà di lettere. Nel lungo elenco delle materie complementari si possono scegliere le materie che si desidera studiare. In sostanza accanto alla lau rea in lettere e filosofia si conferisce anche la laurea in lingue; gli insegnamenti nella facoltà ci sono già.

RUSSO LUIGI. Non vorrei che questa riforma portasse un certo discredito sul valore degli studi umanistici.

PRESIDENTE, relatore. Nessun discredito: nel corso degli studi per le lauree in lingue so no fondamentali proprio le materie umanisti che il greco, il latino, la glottologia, la letteratura italiana, la letteratura romanza, la storia, ecc. Quando i piani degli studi comprendono questi insegnamenti non si può parlare di discredito della cultura umanistica.

Poichè nessun altro domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura.

Art. 1.

Presso le Facoltà di lettere e filosofia può essere istituito il corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne, distinto in due indirizzi: « Europeo » ed « Orientale ».

Il titolo di studio per l'ammissione al predetto corso di laurea, la durata e l'ordinamen-

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

to del corso medesimo, sono stabiliti dalla tabella annessa alla presente legge.

Nel diploma di laurea dovrà farsi esplicita menzione della lingua e letteratura a cui il laureato si è specialmente dedicato.

(È approvato).

Art. 2.

L'indirizzo « Orientale » del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne potrà essere istituito solo presso quelle Facoltà le quali abbiano almeno quattro cattedre di ruolo assegnate a materie orientalistiche.

(È approvato).

Art. 3.

La tabella I annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, è integrata nel senso che nell'elenco delle lauree e dei diplomi viene inserita la « laurea in lingue e letterature straniere moderne ».

È del pari integrata la tabella II annessa al citato regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, nel senso che fra le lauree che possono rilasciarsi dalla Facoltà di lettere e filosofia è inserita quella di « Lingue e letterature straniere moderne ».

(È approvato).

Art. 4.

Alla tabella XIII, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni, relativa all'ordinamento del corso di laurea in filosofia, dopo il penultimo comma è aggiunto il seguente comma:

« Due degli insegnamenti complementari possono essere sostituiti dallo studente con due discipline di altri corsi di studio della stessa o di diversa Facoltà dell'Università ».

Vorrei far presente che in realtà questo articolo 4 non ha niente a che fare con gli altri tre che abbiamo approvato; questo articolo 4 si riferisce alla filosofia. Si è colta cioè questa occasione per disciplinare anche questa materia. Debbo ricordare però, a questo punto, che sull'ordinamento della facoltà di filosofia c'è un disegno di legge Banfi che anch'io ho sottoscritto. La questione affrontata nell'articolo 4 la potremo tenere presente quando discuteremo il disegno di legge Banfi. Ecco perchè vorrei proporre lo stralcio di questo articolo.

LAMBERTI. Ritengo anche io che si tratti di una disposizione estranea al complesso del disegno di legge che può confondere le idee.

GIUA. Questo articolo 4 vuole dare agli stu denti di filosofia la possibilità di iscriversi a corsi di medicina, sopra tutto quelli inerenti al campo b'ologico, per impostare in maniera più moderna il loro studio e la loro ricerca. Penso perciò che non vi debba essere nulla in contrario all'approvazione di questo articolo 4.

PRESIDENTE, relatore. L'ultimo capoverso della relazione afferma chiaramente che questo articolo tratta una materia diversa da quel la trattata nel disegno di legge. Per ciò sono contrario ad inserirlo nel disegno di legge in discussione.

Se nessun altro domanda di parlare metto ai voti la proposta di soppressione dell'articolo 4.

(È approvata).

Do lettura delle tabelle.

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

TABELLA CONTENENTE L'ORDINAMENTO DEL CORSO DI LAUREA IN LINGUE E LETTERATURE STRANIERE MODERNE

Titolo di ammissione: diploma di maturità classica.

Durata del corso: quattro anni.

Il corso di studi si distingue in due indirizzi: Europeo ed Orientale.

INDIRIZZO EUROPEO

- a) Insegnamenti fondamentali:
 - 1) Letteratura Italiana;
 - 2) Letteratura latina;
 - 3) Glottologia;
 - 4) Una lingua e letteratura straniera moderna;
 - 5) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna;
 - 6) Filologia romanza (o germanica, o slava o ugro-finnica);
 - 7) Storia medioevale;
 - 8) Storia moderna;
 - 9) Storia dell'arte moderna (o storia dell'arte medioevale e moderna);
- 10) Geografia;
- b) Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 % 6).
 - 1) Lingua e letteratura francese;
- 2) Lingua e letteratura spagnola;
- 3) Lingua e letteratura portoghese;
- 4) Lingua e letteratura romena;
- 5) Lingua e letteratura inglese;
- 6) Lingua e letteratura tedesca;
- 7) Lingua e letteratura olandese e fiamminga;
- 8) Lingue e letterature scandinave;
- 9) Lingua e letteratura russa;
- 10) Lingua e letteratura polacca;
- 11) Lingua e letteratura cecoslovacca;
- 12) Lingua e letteratura serbo-croata;
- 13) Lingua e letteratura slovena;
- 14) Lingua e letteratura bulgara;
- 15) Lingua e letteratura ungherese;

94a SEDUTA (3 aprile 1957)

- 16) Lingua e letteratura neo-greca;
- 17) Lingua e letteratura albanese;
- 18) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
- 19) Filologia romanza;
- 20) Filologia germanica;
- 21) Filologia slava;
- 22) Filologia ugro-finnica;
- 23) Letteratura anglo-americana;
- 24) Letteratura ispano-americana;
- 25) Letteratura brasiliana:
- 26) Storia della lingua italiana:
- 27) Storia della letteratura italiana moderna e contemporanea;
- 28) Storia delle tradizioni popolari;
- 29) Storia dell'arte medioevale;
- 30) Storia della musica;
- 31) Storia del teatro e dello spettacolo;
- 32) Letteratura greca;
- 33) Lingua e letteratura latina (medioevale);
- 34) Storia e filologia bizantina (o filologia bizantina);
- 35) Storia romana;
- 36) Storia greca;
- 37) Storia dell'Europa orientale;
- 38) Storia della filosofia;
- 39) Storia della filosofia moderna e contemporanea;
- 40) Filosofia del linguaggio.

INDIRIZZO ORIENTALE

- a) Insegnamenti fondamentali:
 - 1) Letteratura italiana;
 - 2) Letteratura latina:
 - 3) Glottologia;
 - 4) Una lingua e letteratura moderna dell'Asia o dell'Africa;
 - 5) Una seconda lingua e letteratura dell'Asia o dell'Africa:
 - 6) Un insegnamento storico-filologico orientale;
 - 7) Storia medioevale (o storia e filologia bizantina);
 - 8) Storia moderna;
 - 9) Storia dell'arte medioevale (o dell'arte moderna, o dell'arte musulmana e copta, o dell'arte dell'India e dell'Asia centrale);
- 10) Geografia;
- b) Insegnamenti complementari (quando non siano scelti come fondamentali ai su indicati numeri 4, 5 e 6).
 - 1) Una lingua e letteratura straniera moderna europea;
 - 2) Una seconda lingua e letteratura straniera moderna europea;
 - 3) Storia greca:
 - 4) Storia delle religioni;
 - 5) Storia della filosofia;

94^a SEDUTA (3 aprile 1957)

- 6) Etnologia;
- 7) Africanistica;
- 8) Islamistica;
- 9) Egittologia;
- 10) Assiriologia e archeologia orientale;
- 11) Storia orientale antica;
- 12) Storia religiosa dell'Oriente cristiano;
- 13) Storia del Cristianesimo;
- 14) Storia e geografia dell'Asia orientale;
- 15) Religioni e filosofie dell'India e dell'Estremo Oriente;
- 16) Filologia semitica;
- 17) Filologia iranica;
- 18) Filologia e antichità libico-berbere;
- 19) Ebraico;
- 20) Epigrafia semitica;
- 21) Storia, lingue e letterature dell'Etiopia;
- 22) Lingua e letteratura copta;
- 23) Lingue non semitiche dell'Africa Orientale;
- 24) Lingue e letteratura araba;
- 25) Dialetti arabi;
- 26) Lingua e letteratura iarmena;
- 27) Lingua e letteratura persiana;
- 28) Lingua e letteratura siriaca;
- 29) Lingua e letteratura turca;
- 30) Lingua e letteratura giapponese;
- 31) Lingua e letteratura cinese;
- 32) Indologia;
- 33) Lingue arie moderne dell'India (indostano e bengalico);
- 34) Storia dell'arte medioevale;
- 35) Storia dell'arte moderna;
- 36) Storia dell'arte musulmana e copta;
- 37) Storia dell'arte dell'India e dell'Asia centrale;
- 38) Storia medioevale;
- 39) Storia e_filologia bizantina;
- 40) Storia delle tradizioni popolari.

Lo studente dovrà seguire i corsi e sostenere gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tre altri insegnamenti da lui scelti fra i complementari dello stesso indirizzo. Uno degli insegnamenti complementari potrà essere sostituito dallo studente con una disciplina di altri corsi di studi della stessa o di diversa Facoltà.

L'insegnamento della lingua e letteratura straniera moderna, alla quale lo studente intende principalmente dedicarsi, dovrà essere seguito per tutti i quattro anni,, alla fine di ciascuno dei quali egli sarà sottoposto a prove scritte, di anno in anno gradualmente progressive.

Dovranno poi essere seguiti per due anni l'insegnamento della filologia a cui quella stessa prima lingua si ricollega e l'insegnamento della seconda lingua e letteratura straniera moderna prescelta. Due altri insegnamenti fondamentali dovranno pure essere seguiti per un biennio. Lo studente potrà poi seguire per un biennio anche un altro

94a SEDUTA (3 aprile 1957)

insegnamento; ed in tal caso potrà ridurre da tre a due gli insegnamenti complementari di sua scelta.

Gli esami di letteratura italiana e di letteratura latina comprendono una prova scritta preliminare.

Nelle Facoltà dove gli insegnamenti di storia medioevale e di storia moderna sono riuniti in una unica cattedra, i corsi rispettivi debbono essere tenuti alternativamente.

Il Preside, sentita, ove ritenga, la Facoltà deve controllare i piani di studio presentati dagli studenti ed approvarli prima che siano resi definitivi.

Per essere ammesso all'esame di laurea lo studente deve aver seguito i corsi e superato gli esami in tutti gli insegnamenti fondamentali dell'indirizzo prescelto e in tutti gli altri insegnamenti compresi nel piano di studi approvato dal Preside.

Al numero 33 degli insegnamenti complementari dell'indirizzo europeo è scritto: « lingua e letteratura latina (medioevale) »; per errore di stampa la parola « medioevale » è stata posta tra parentesi. Dovrà dirsi invece: « lingua e letteratura latina medioevale », senza parentesi.

Fra ie materie complementari dell'indirizzo orientale va inserita dopo il numero 2) la « letteratura greca ». Di conseguenza si sposta la numerazione e l'attuale numero 40, « storia delle tradizioni popolari » deve essere eliminato.

Metto ai voti le tabelle allegate con le modifiche di cui ho fatto cenno.

(È approvato).

Il senatore Lamberti ha presentato un ordine del giorno così formulato: « La 6ª Commissione del Senato, approvando il disegno di legge n. 1817 che reca "Modifiche all'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, concernenti l'istituzione del corso di laurea in lingua e letterature straniere moderne, presso le facoltà di lettere e filosofia" raccomanda che in sede di applicazione si stabiliscano opportuni mezzi di accertamento della conoscenza effettiva e anche pratica delle lingue straniere ».

Non so se il senatore Lamberti insiste perchè il suo ordine del giorno sia messo ai voti. LAMBERTI. Non insisto; sarà sufficiente che ne resti menzione negli atti della Commissione.

PRESIDENTE, relatore. Poichè nessun altro domanda di parlare metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Trattamento dei professori universitari collocati a riposo chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni o a presiedere ad esami di Stato » (1899).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Trabucchi: « Trattamento dei professori universitari collocati a riposo chiamati a compiere missioni, a far partidi Commissioni o a presiedere ad esami di Stato » (1899).

Dichiaro aperta la discussione sul disegno di legge di cui do lettura:

Articolo unico.

Ai professori universitari collocati a riposo, che siano chiamati a compiere missioni, a far parte di Commissioni od a presiedere ad esa-

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

mi di Stato negli istituti medi, spetta, quanto al viaggio e all'indennità di missione, il trattamento corrispondente al grado da loro occupato all'atto del collocamento a riposo.

Sul disegno di legge riferirò io stesso brevemente.

I professori universitari che sono in pen sione, quando vengono chiamati a presiedere le commissioni di esami di maturità, o vengono loro affidati incarichi ispettivi e di fiducia, percepiscono una indennità che non tiene conto dell'ultimo stipendio da essi percepito durante la loro attività, ma prende come base lo stipendio di professore di scuola media. Si verifica per ciò il caso che dei professori universitari che presiedono una commissione di esa mi di maturità percepiscano, pur avendo una qualifica superiore, una indennità inferiore a quella di un Preside che fa parte della stessa commissione.

Questo disegno di legge prevede che il professore universitario chiamato ad incarichi speciali debba avere il trattamento corrispon dente al grado occupato all'atto del collocamento in pensione.

Raccomando perciò il disegno di legge alla approvazione della Commissione.

Se nessuno domanda di parlare dichiaro chiusa la discussione e metto ai voli il disegno di legge di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Approvazione del disegno di legge: « Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione » (1915) (Già approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE, relatore. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Istituzione in Roma di un Museo storico della Liberazione », già approvato dalla Camera del deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale di questo disegno di legge, sul quale riferirò brevemente io stesso.

Siamo tutti convinti dell'opportunità che vengano raccolti i ricordi di quella gloriosa pagina della nostra storia che è appunto il periodo della Liberazione. Perciò credo si possa senz'altro procedere all'approvazione di questo disegno di legge.

Poichè nessuno domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora alla lettura e alla votazione degli articoli.

Art. 1.

è costituito in Roma, con sede in via Tasso 145, un Museo storico della Liberazione.

Il Museo ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è posto sotto la tutela e la vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

(È approvato).

Art. 2.

Il Museo ha per fine di assicurare al patrimonio storico nazionale la più completa ed ordinata documentazione degli eventi storici nei quali si concretò e si svolse la lotta per la liberazione di Roma durante il periodo 8 settembre 1943-4 giugno 1944.

Per realizzare tale fine il Museo cura la raccolta, la conservazione e l'ordinamento di cimeli, documenti e quanto altro valga a dare testimonianza ed a diffondere la conoscenza di quel glorioso periodo.

(È approvato).

Art. 3.

Per il funzionamento del Museo è iscritto nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57, un contributo annuo di 1 milione.

Alla copertura di tale onere si provvederà mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 195 dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1956-57 e dei capitoli corrispondenti per i successivi esercizi.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le opportune variazioni di bilancio.

Altri mezzi finanziari di cui il Museo dispone sono:

94° SEDUTA (3 aprile 1957)

- a) gli eventuali contributi e donazioni da parte dello Stato. di enti locali, di privati cittadini e istituzioni;
- b) le entrate derivanti dall'attività del Museo.

(È approvato).

Art. 4.

Il Museo è retto da un Comitato composto:

- a) di quattro rappresentanti del Ministero della pubblica istruzione, dei quali uno all'uopo designato dal Ministero stesso riveste la carica di presidente;
- b) di due rappresentanti del Ministero della difesa:
- c) di un rappresentante dell'Amministrazione degli archivi di Stato;
- d) di un rappresentante del Comune di Roma;
- e) di un rappresentante di ciascuno dei seguenti Enti: Associazione nazionale partigiani d'Italia; Federazione italiana volontari della libertà; Federazione italiana associazioni partigiane; Associazione nazionale ex-internati; Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.

Il Comitato elegge nel suo seno un vicepresidente ed un segretario tesoriere, dandone comunicazione al Ministero della pubblica istruzione.

I membri del Comitato durano in carica tre anni e possono essere confermati.

(È approvato).

Art. 5.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto, convoca e presiede le adunanze del Comitato e ne fa eseguire le deliberazioni; vigila sull'andamento del Museo; compie tutti gli atti di ordinaria amministrazione; adotta eventuali provvedimenti di urgenza, riferendone alla prima adunanza del Comitato.

In caso di assenza o di impedimento, il presidente è sostituito dal vicepresidente.

(È approvato).

Art. 6.

Il Comitato delibera i bilanci preventivi e consuntivi; sovraintende alla gestione economica ed amministrativa del Museo; provvede a tutto quanto attiene all'attività del Museo.

Il Comitato è convocato presso la sede locale del Museo e altrove ogni qualvolta il presidente lo consideri opportuno nell'interesse del Museo, ovvero quando ne facciano richiesta quattro suoi membri e il Collegio dei revisori dei conti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti e non sono valide se non sono presenti tutti i componenti del Comitato.

In caso di parità prevale il voto del presidente.

(È approvato).

Art. 7.

L'anno finanziario comincia il 1º luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Entro il mese di dicembre il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il bilancio preventivo per il successivo anno, già deliberato dal Comitato.

Entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario il presidente trasmette per l'approvazione al Ministero della pubblica istruzione il conto consuntivo, che si riferisce all'esercizio decorso, già deliberato dal Comitato, corredato dalla relazione dei revisori dei conti.

Il conto consuntivo viene approvato dal Ministero della pubblica istruzione, sentito il Ministero del tesoro.

(È approvato).

Art. 8.

Il collegio dei revisori dei conti è composto di tre membri, due effettivi ed uno supplente, nominati dal Ministero della pubblica istruzione e scelti fra i suoi funzionari e di due membri, uno effettivo ed uno supplente, nominati dal Ministero del tesoro.

I revisori dei conti durano in carica un triennio e possono essere confermati.

94ª SEDUTA (3 aprile 1957)

Essi esercitano il loro mandato ai sensi delle norme contenute negli articoli 2403 e seguenti del Codice civile, in quanto applicabili, ed assistono alle riunioni del Comitato.

(È approvato).

Art. 9.

Il personale del Museo è statale, collocato nella posizione di comando, ed è costituito da un impiegato d'ordine e da un custode, che sono messi a disposizione del Museo dal Ministero della pubblica istruzione e svolgono la loro mansione sotto la sorveglianza del Comitato.

(È approvato).

Art. 10.

In caso di scioglimento il Museo devolverà tutto il suo patrimonio allo Stato e per esso agli organi competenti.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle 11,55.

Dott. Mario Caroni Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari